

La Cooperativa Edificatrice AURORA SECONDA – Soc. Coop. con sede in IMOLA - ritenendo che la raccolta del risparmio sociale sia un metodo efficace di autofinanziamento per il raggiungimento degli scopi sociali, fa invito ai soci di aderire a questa iniziativa ed impegna il Consiglio di Amministrazione a studiare tutte le possibili soluzioni allo scopo di incrementare questa attività che viene disciplinata dalla seguente:

RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO

SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE

Art. 1

In attuazione dell'art. 4 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, nonché del Regolamento Quadro di Legacoop Nazionale (che si allega al presente) è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita in contabilità in appositi conti, per la raccolta, limitata ai soli soci, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio secondo i criteri stabiliti dalle istruzioni della Banca D'Italia. Ove ricorressero i presupposti di legge, la Cooperativa deve assistere il prestito sociale in misura pari al 30% del suo valore complessivo attraverso una delle forme di garanzia in favore dei soci previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

Art. 2

Per il migliore svolgimento dell'attività di raccolta del prestito sociale, il Consiglio di Amministrazione ha deciso l'apertura del relativo ufficio presso i locali della sede della cooperativa.

Nei locali in cui si svolge la raccolta di prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- a) Delibera del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) N. 1058 DEL 19 LUGLIO 2005 ed eventuali successive modificazioni anche in attuazione dell'art. 1, comma 240 della legge 205/2017;
- b) Relative istruzioni della Banca d'Italia;
- c) Il Regolamento Quadro del prestito sociale di Legacoop Nazionale, comprese le delibere delle Associazioni per la determinazione del vincolo di liquidità;
- d) Articolo n. 4 dello Statuto Sociale;
- e) Il presente Regolamento;
- f) Il foglio informativo analitico;
- g) La comunicazione di cui all'art. 22 del presente Regolamento;
- h) Lo stralcio della nota integrativa dedicata al prestito sociale;
- i) Un prospetto che indichi i limiti, le modalità ed i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

Art. 3

La raccolta del risparmio sociale esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro dei soci della Cooperativa ed in regola con il versamento della quota sociale e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la società.

All'atto della sottoscrizione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico.

Art. 4

I prestiti raccolti presso ciascun socio persona fisica non possono superare gli importi stabiliti per legge (al fine del riconoscimento delle agevolazioni fiscali).

Il foglio informativo di cui al punto f del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun socio può depositare.

Art. 5

Alla sottoscrizione del contratto di prestito, al socio prestatore persona fisica sarà rilasciato un documento nominativo, e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" (di seguito: "libretto").

Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata per le persone fisiche, senza la presentazione del libretto, durante gli orari di apertura degli uffici, anche al fine della relativa annotazione; sul libretto dovranno essere altresì annotati gli addebitamenti di spese e gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione esclusivamente da personale autorizzato.

Presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, una scheda contabile intestata al socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio.

Resta escluso, per l'utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della sezione.

Art. 6

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al socio il libretto, in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili. I libretti devono comunque essere presentati ogni anno presso l'ufficio della sezione prestito sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla sezione.

Art. 7

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il depositante dovrà farne immediata denuncia all'Autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa.

Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.

In questi casi la Cooperativa sospenderà l'operatività del prestito per effettuare gli opportuni controlli.

Su esplicita richiesta scritta del socio, la Cooperativa rilascerà il duplicato del predetto documento portante la dicitura "duplicato" dopo la consegna della denuncia di smarrimento.

All'atto della consegna del duplicato il socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che l'originario documento smarrito non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati.

OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Art. 8

In qualsiasi momento il socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo art. 11.

Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di due giorni dal momento della richiesta del socio.

Al fine di consentire quanto al punto precedente, ove non ricorrano le condizioni previste dalla normativa in materia di prestito sociale per l'adozione delle garanzie in favore dei soci, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili secondo le modalità previste dal Regolamento Quadro di Legacoop.

Art. 9

I versamenti possono essere fatti esclusivamente con assegni, nel rispetto della vigente normativa in materia.

I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi, e pertanto, tali somme saranno considerate disponibili per il socio solo ad incasso avvenuto.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio esclusivamente con assegni bancari di conto corrente.

Il saldo risultante dal libretto non potrà essere inferiore all'importo minimo di €. 1.000,00.

In tale caso la cooperativa potrà cessare di corrispondere interessi e potrà procedere alla estinzione del prestito.

L'importo minimo di ogni operazione è fissato in €. 100,00.

Art. 10

In caso di recesso, di esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data nella quale si producono gli effetti giuridici dello scioglimento del rapporto sociale o alla data del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio; per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità delle deleghe di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, conformemente al disposto dell'art. 1396 cod.civ..

Art. 11

Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa. Per i soci persone fisiche i nominativi delle terze persone delegate, debitamente identificate, verranno indicate sul "libretto".

INTERESSI ED OPERAZIONI RELATIVE

Art. 12

Per i prestiti dei soci persone fisiche resta fermo comunque, il limite massimo di remunerazione stabilito per legge di cui al precedente art. 4, ai fini del mantenimento dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali in capo al socio persona fisica.

Il tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore, le commissioni, i rimborsi spese, le spese per operazione e di invio estratto conto e tutte le altre condizioni economiche verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Art. 13

In caso di variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso con lettera spedita presso il domicilio indicato nel Libro Soci.

Entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate.

Art. 14

Alle somme depositate tramite assegni si applica la valuta di tre giorni lavorativi; producono interessi dal giorno di valuta del versamento fino al giorno del prelievo.

Per i versamenti eseguiti tramite bonifico bancario le somme depositate producono interessi con decorrenza dalla valuta di accredito a favore della Cooperativa.

Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata con accredito sul conto di prestito il 31 dicembre di ogni anno.

Se per effetto di tale accredito degli interessi, il saldo venisse a superare il limite massimo d'importo consentito, indicato dal precedente articolo 4, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.

DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 15

Il Prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dai precedenti articoli 1 e 3.

La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

CONTROLLI, TRASPARENZA, SANZIONI

Art. 16

La Cooperativa si impegna a garantire:

- la verifica dell'attuazione del presente Regolamento ed in particolare del costante rispetto dei limiti di raccolta individuale, di remunerazione e patrimoniali di cui agli articoli 1 e 4;
- la verifica degli indici di attenzione di cui all'articolo 4 del Regolamento Quadro Legacoop, ad esclusione del vincolo di liquidità qualora ricorrano i presupposti di legge ai fini della adozione delle forme di garanzia previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale;
- periodiche verifiche di rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 8 e 15.
- In presenza degli indici di attenzione previsti dall'art. 4 del Regolamento Quadro di Legacoop, il Consiglio di Amministrazione deve adottare le misure previste dall'articolo 5 del Regolamento Quadro medesimo.

I controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale e, laddove presente, anche dalla Società di Revisione.

Il Collegio Sindacale, anche sulla base delle informazioni trasmesse dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 3 e 5 del Regolamento Quadro Legacoop, effettua le verifiche di cui al primo comma, e fatte salve le ipotesi di intervento di cui all'art. 23, presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali sollecitazioni ad adottare i necessari correttivi in presenza di situazioni di criticità

Art. 17

La Società di Revisione, laddove eserciti l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, svolge in materia di prestito sociale controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e redige un proprio elaborato nel quale indica eventuali infrazioni al Regolamento.

Art. 18

La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo (estratto conto) il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle spese praticate, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo, nonché un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie di cui all'art. 1, comma 2.

Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente art. 12.

Nella comunicazione annuale, inoltre il Consiglio di Amministrazione illustra ai soci cooperatori:

- I risultati dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 16 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, e delle altre norme del presente Regolamento;
- L'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento;
- Le informazioni previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, del Regolamento Quadro di Legacoop.

Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio o in atti equipollenti, anche nell'ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, la gestione della raccolta del prestito.

La raccolta complessivamente effettuata dalla cooperativa non può eccedere il limite del triplo del patrimonio secondo i criteri stabiliti dalle istruzioni di Banca d'Italia;

La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare almeno:

- a) l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- b) qualora la raccolta di prestito sociale ecceda i trecentomila euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della cooperativa, l'indicazione della forma di garanzia adottata tra quelle previste dalla normativa in materia di prestito sociale, nonché del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia);
- c) ove non sia redatto il bilancio consolidato un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- d) un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat. + Dm/I)/AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria <1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale fra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

Art. 19

L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto), art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio fissato dal presente regolamento o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art.

9 (mantenimento – salvo deroghe ivi previste - di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), art. 16 (verifica dei vari limiti e condizioni per la raccolta del prestito e degli indici di attenzione, con la eventuale adozione di misure correttive), e art. 18 (obblighi informativi e comunicazioni al socio prestatore), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo di cui all'art. 16, rilevi significative violazioni o il verificarsi degli indici di attenzione previsti dagli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni o le fattispecie rappresentate dagli indici di attenzione, informandone prontamente il Collegio Sindacale, ovvero a comunicare i motivi per i quali ha deciso di non intervenire.

Qualora l'organo di Controllo valuti non idonei i contenuti del piano o le misure di rientro adottate dall'organo di amministrazione, è possibile sottoporre i relativi casi di disparità di giudizio alla valutazione di una Società di Revisione, allo scopo di identificare le decisioni più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione. La società di revisione sarà selezionata da LegaCoop nazionale ai sensi del Regolamento Quadro.

Qualora il precedente termine di 30 giorni sia decorso infruttuosamente ovvero non sia stata attivata la società di revisione secondo il comma precedente, il Collegio Sindacale deve procedere secondo i criteri e le procedure previste dall'articolo 5 del Regolamento Quadro di Legacoop del Prestito Sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle competenze fissate dal presente regolamento al Comitato Esecutivo, il quale informerà il consiglio stesso sul proprio operato semestralmente in occasione della relazione che il Collegio Sindacale svolgerà sulla materia oggetto del presente Regolamento.

Art. 21

I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio che la Cooperativa deve mettere a loro disposizione. Il Consiglio di Amministrazione certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Art. 22

Il presente Regolamento è messo a disposizione del socio nei locali in cui si effettua la raccolta.

I fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, ed in particolare sulla remunerazione del prestito (e sulle spese), sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

Art. 23

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare immediatamente al presente Regolamento le eventuali modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle Autorità monetarie, da sottoporre successivamente ad approvazione da parte della prima Assemblea utile.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 16/05/2019 ed entra in vigore a partire da subito. Esso sostituisce il precedente Regolamento approvato in data 26/04/2017.